



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere - Rel.
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
PAOLO FRAULINI	Consigliere

Oggetto

Lodo arbitrale – compravendita azionaria – prezzo delle azioni – determinazione ex art. 1349 c.c. – manifesta iniquità ed erroneità – impugnazione - motivi

Ud. 31/01/2022 PU
Cron.
R.G.N. 28766/2016

SENTENZA

sul ricorso 28766/2016 proposto da:

Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., anche quale successore di Roderesch International B.V., società di diritto olandese, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.161, presso lo studio dell'avvocato Ricci Sante, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marelli Fabio, Toffoletto Alberto, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

Contro

Ingenieria Y Comercio Incom S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Colonna n.39, presso lo studio dell'avvocato Passalacqua Marco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Daino



Paolo, Erede Sergio, Salvaneschi Laura Eugenia Maria, giusta procura
in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Navarro Iglesias José Luis, Navarro Iglesias Julian, Navarro Iglesias
Virgilio;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2883/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/01/2022 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che ha concluso per il rigetto del
ricorso (v. conclusioni scritte);

uditi, per la ricorrente, l'Avvocato Alberto Toffoletto e, con delega orale
dell'avv. Marelli, l'Avvocato Iolanda Boccia che hanno chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Laura Eugenia Maria
Salvaneschi che ha chiesto il rigetto.

Rg. 28766/2016

FATTI DI CAUSA

La Acqua Minerale San Benedetto Spa (per brevità, San Benedetto)
impugnava dinanzi alla Corte d'appello di Milano il lodo sottoscritto dal
collegio arbitrale il 12 settembre 2011, nella controversia con la
Ingenieria Y Comercio Incom S.L. e i signori Julian Navarro Iglesias,
Virginio Navarro Iglesias José, Luis Navarro Iglesias.

La San Benedetto esponeva di avere, in data 12 aprile 2006,
sottoscritto con i predetti convenuti, in qualità di venditori, un contratto



di compravendita azionaria regolata dal diritto italiano, avente ad oggetto il trasferimento alla prima, ovvero al diverso soggetto da nominare, di n. 64 mila azioni della società spagnola Agua Mineral San Benedetto S.A., rappresentative del 35% del capitale sociale della stessa (la riserva di nomina del contraente veniva sciolta in favore della Roderesch International).

Le parti avevano previsto l'obbligo dell'acquirente di corrispondere il prezzo provvisorio di € 30065000,00; il prezzo definitivo doveva essere determinato nella fase successiva, con l'impiego di una formula matematica in riferimento al cd. «margine operativo lordo» per l'esercizio sociale al 31 dicembre 2006 e alla «posizione finanziaria netta» della società; la differenza tra il prezzo provvisorio e il prezzo definitivo, maggiorata degli interessi, avrebbe dovuto essere pagata dai venditori all'acquirente se positiva, ovvero dall'acquirente se negativa.

Poiché non era stato raggiunto l'accordo sulla determinazione del prezzo definitivo, i venditori informavano l'acquirente di voler procedere alla nomina del «Revisore Indipendente», al fine di determinare il prezzo di cui trattasi, a norma dell'art. 4.01 (lett. g) del contratto, che prevedeva che «nell'espletamento dell'incarico, il Revisore Indipendente, con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c. [...] farà applicazione delle rilevanti disposizioni di legge e dei principi contabili [...]».

Tuttavia, poiché tale nomina non era stata possibile a causa di ulteriori contrasti tra le parti ed avendo il Presidente del Tribunale di Milano dichiarato inammissibile la richiesta nomina del terzo, ex art. 1473, comma 2, c.c. (sul presupposto che sulla determinazione del prezzo definitivo fosse competente il collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria prevista nell'art. 11.01 del contratto), gli



stessi venditori, con domanda del 10 giugno 2009, introducevano il procedimento arbitrale che si concludeva con il lodo che determinava il prezzo definitivo delle azioni in € 37268514,85, e condannava la Roderesch e la San Benedetto, in solido, a pagare agli attori € 7203514,85, oltre interessi convenzionali.

Tanto premesso, la San Benedetto impugnava il lodo nel capo relativo alla determinazione del prezzo delle azioni, deducendo che il collegio arbitrale aveva emesso una pronuncia di volontaria giurisdizione impugnabile per ragioni di nullità ex art. 828 c.p.c., anche sotto il profilo della manifesta iniquità ed erroneità, in applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 1349 c.c.; inoltre deduceva la palese contraddittorietà dei criteri seguiti dagli arbitri nella determinazione del prezzo definitivo, ex art. 820, n. 11, c.p.c.

La Corte milanese, con sentenza del 7 luglio 2016, dichiarava inammissibile l'impugnazione, in quanto proponibile per i soli motivi tassativamente indicati dall'art. 829 c.p.c., senza possibilità di deroga; inoltre, riteneva infondata la denuncia di contraddittorietà interna alla motivazione, avendo il collegio arbitrale evidenziato con chiarezza le ragioni poste a fondamento della pronuncia.

Avverso questa sentenza la San Benedetto propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla Ingegneria Y Commercio Incom S.L. Le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1349 c.c., 828 e 829 c.p.c., 3 e 24 della Costituzione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che nel giudizio di impugnazione del lodo non sia possibile censurare la manifesta iniquità e/o erroneità di quella «determinazione», nel caso in cui –



come nella specie – la «determinazione» del prezzo delle azioni rimessa all'equo apprezzamento di un terzo (cd. «Revisore Indipendente») sia mancata (nella specie, perché il terzo non sia nominato) e per questo sia stata effettuata da un collegio arbitrale con un lodo rituale e secondo diritto (come da art. 11.01, lett. c, del contratto).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulla impugnabilità del lodo che contenga disposizioni contraddittorie (art. 829, n. 11, c.p.c.), nonché dell'art. 1349 c.c. sull'arbitraggio, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto inammissibile il motivo volto a censurare, sotto il profilo della contraddittorietà del lodo, la manifesta iniquità e/o erroneità della «determinazione» del prezzo in esso contenuta.

I suddetti motivi devono essere esaminati congiuntamente, essendo reciprocamente connessi tra loro. Entrambi sono infondati.

La ricorrente muove dalla premessa che il lodo impugnato contenga statuizioni di duplice natura – la «determinazione» del prezzo ex art. 1349 c.c., avente natura di volontaria giurisdizione, e la risoluzione della controversia tra le parti con la condanna al pagamento del prezzo così determinato, avente natura di giurisdizione contenziosa – con la conseguenza che, essendo il lodo anche e soprattutto una «determinazione» ex art. 1349 c.c., ai motivi di nullità del lodo deducibili nel giudizio impugnatorio, a norma dell'art. 829 c.p.c., dovrebbe aggiungersi il motivo di nullità per «manifesta iniquità ed erroneità» concernente quella «determinazione» quando sia resa dagli arbitri.

In questa prospettiva il riferimento al «giudice» nell'art. 1349 c.c. dovrebbe essere inteso con riferimento non solo al giudice ordinario ma anche al giudice arbitrale, ritenuto competente sia a compiere la «determinazione» sia a decidere la lite con un lodo che si reputa



impugnabile anche per manifesta iniquità ed erroneità. Diversamente opinando, si paventa l'effetto di rendere la determinazione dell'arbitro insindacabile, sulla cui costituzionalità si dubita, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Sotto un altro e connesso profilo (evocato nel secondo motivo), si sostiene che «l'incontestata circostanza che il lodo fosse una "determinazione" ai sensi della norma codicistica sull'arbitraggio imponeva di coordinare l'art. 1349 c.c. con l'art. 829, n. 11, c.p.c. e quindi di riconoscere che, quando si denuncia un lodo per la manifesta iniquità e/o erroneità della determinazione in esso contenuta, per definizione si sta censurando la contraddittorietà delle sue disposizioni, perché non vi può essere "determinazione" manifestamente squilibrata che non sia di per sé intrinsecamente contraddittoria» (così nella memoria San Benedetto a pag. 11).

La suddetta, pur suggestiva, impostazione non è condivisibile nella conclusione finale cui accede.

Nella giurisprudenza di questa Corte è acquisito che l'intervento del giudice, previsto dall'art. 1349 c.c., non ha natura di volontaria giurisdizione bensì di giurisdizione contenziosa: ed infatti, qualora le parti non addivengano, nonostante l'impegno contrattuale, alla nomina del terzo per la determinazione della prestazione dedotta in contratto, né provvedano direttamente a tale determinazione, e tuttavia una di esse adisca il giudice, chiedendo la condanna delle controparti all'adempimento della prestazione, in tal caso sono le parti stesse a dar vita, con il loro comportamento, ad una controversia che ha per oggetto e il predetto adempimento e il necessario presupposto della concreta determinazione della prestazione da eseguire e tale controversia può essere risolta direttamente dal giudice nel suo duplice oggetto con una decisione il cui risultato ha la funzione di integrare, in



quanto alla determinazione della prestazione e secondo la *ratio* dell'art. 1349 c.c., il contratto nel suo elemento manchevole (cfr. Cass. n. 3835 del 2019, n. 5272 del 1983, n. 1989 del 1969, n. 1569 del 1962).

Se la determinazione della prestazione può essere effettuata dal giudice in sede di giurisdizione contenziosa con «sentenza determinativa» (cfr. Cass. n. 3835 del 2019; analogamente, nei casi in cui si chieda al giudice di determinare il corrispettivo, che non sia stato fissato dalle parti, dovuto al prestatore di lavoro autonomo o al lavoratore, cfr. Cass. n. 26985 del 2009, n. 4087 del 1989, n. 4452 del 1985), non vi è ragione di ritenere che la stessa non possa essere effettuata dall'arbitro.

L'incarico che il «Revisore Indipendente» avrebbe dovuto svolgere («con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, c.c.», art. 4.01, lett. g) comprendeva anche l'espletamento delle «funzioni di arbitro nei limiti strettamente necessari allo scopo di dirimere, con effetto vincolante per l'Acquirente e i Venditori, eventuali controversie sorte tra le stesse in relazione a questo Contratto» (art. 4.01, lett. g/f), a dimostrazione della natura contenziosa dell'incarico che, pur inerendo alla determinazione della prestazione contrattuale, consisteva nella decisione su un rapporto giuridico.

Questa conclusione è condivisibile e, in sostanza, condivisa dalla ricorrente che, non dubitando della compromettibilità della lite, afferma che la decisione dell'arbitro (in sostituzione del terzo arbitratore) che contiene la «determinazione», ex art. 1349 c.c., è impugnabile (come lo è la sentenza del giudice ordinario resa in forza della medesima disposizione). Ciò è senz'altro vero, ma – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente – l'impugnazione è governata dalla normativa speciale che contempla l'impugnazione delle decisioni arbitrali davanti alla Corte d'appello, ai sensi degli artt. 806 e 827 ss.



c.p.c. Si tratta di una impugnazione a critica vincolata e in casi tassativi, tra i quali non è contemplata la denuncia di «manifesta iniquità ed erroneità» della determinazione resa dall'arbitro ai sensi dell'art. 1349 cc., né – di norma – di «violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia», ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

I vizi della «determinazione» si convertono, quindi, in motivi di impugnazione processuale che possono essere fatti valere soltanto in forza e nei limiti della disciplina propria dell'impugnazione della decisione arbitrale medesima.

Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale, a causa della asserita limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale della parte contraente, cui sarebbe impedito di far valere la «manifesta iniquità ed erroneità» della «determinazione» resa dall'arbitro, ai sensi dell'art. 1349 c.c. (contrariamente a quanto accade quando sia resa dal giudice ordinario), può essere fugato se si considera che tale limitazione è frutto della scelta delle parti di prevedere nel contratto una clausola compromissoria.

E' decisivo che la ricorrente non abbia contestato i poteri degli arbitri (anche per ragioni di invalidità o ampiezza della convenzione arbitrale) nel corso del giudizio arbitrale, e nei termini previsti dall'art. 817 c.p.c., né eccepito nel corso dell'arbitrato l'eventuale esorbitanza delle conclusioni delle altre parti dai limiti della convenzione arbitrale, con il conseguente formarsi di una preclusione invalicabile nel giudizio impugnatorio del lodo.

E' infondato anche il profilo, trattato nel secondo motivo, concernente la denuncia di contraddittorietà della motivazione del lodo. Ed infatti, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine



di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. n. 291 e 2747 del 2021).

Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso la contraddittorietà interna alla motivazione del lodo, avendo invece ritenuto che il collegio arbitrale avesse chiaramente evidenziato le ragioni delle proprie conclusioni, in modo tale da rendere possibile costruire l'iter logico e giuridico della decisione, con particolare riferimento alla valutazione delle poste di bilancio, sulla base di quanto stabilito nel contratto, interpretato dagli arbitri, e delle disposizioni della legge spagnola in materia di bilancio, conformemente ai principi contabili italiani, ai fini della determinazione del prezzo definitivo delle azioni oggetto della compravendita. Tale apprezzamento non è scalfito nel motivo che impropriamente mira, in sostanza, a sollecitare un nuovo giudizio di fatto sostitutivo di quello compiuto dagli arbitri.

Il ricorso è rigettato.

Le spese devono essere compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma



17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 31 gennaio 2022

Il cons. rel.

Il Presidente

